

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 14

Adunanza 23 aprile 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SUSÀ - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 227 – 14175/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAIITA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale – P.zza Castello, 205 – Torino, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA e ROBERTO RONCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Susa:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 112-30387 del 30/06/1980 e successivamente aggiornato con Variante, approvata con deliberazione G.R. n. 373-46961 del 09/06/1995;
- ≡ ha approvato, con la deliberazione del C.C. n. 60 del 28/09/1998 e n. 21 del 26/04/1999 due Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29/07/1997;
- ≡ ha adottato con deliberazione del C.C. n. 38 del 17/11/2008, il progetto preliminare inerente l'ampliamento del cimitero comunale ai sensi dell'ex art. 19 del D.P.R. 327/2001 con contestuale adozione del progetto preliminare della Variante semplificata al P.R.G.C. vigente;
- ≡ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 7 del 22/02/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 che ha trasmesso alla Provincia in data 27/03/2013 (pervenuto il 02/04/2013), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (Prat. 21/2013);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 7.245 abitanti nel 1971, 7.099 abitanti nel 1981, 6.691 abitanti nel 1991 e 6.568 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico in costante diminuzione con una percentuale nell'ultimo decennio pari a circa 1,7 %;
- ≡ superficie territoriale di 1.099 ettari, dei quali: 719 ettari di pianura e 379 ettari di montagna; 300 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 476 ettari presentano pendenze tra il 5% e il 25% e 323 ettari presentano pendenze superiori il 25%; inoltre per quanto attiene l'agricoltura e le foreste si evidenzia la presenza di 482 ettari appartenenti alla Classe II di capacità d'uso dei suoli, pari a circa il 44% del territorio comunale e 222 ettari ricoperti da "*aree boscate*", pari circa al 20 % del territorio comunale;
- ≡ appartiene alla Comunità Montana della Val di Susa e Val Sangone, costituita con decreto della Presidente della Giunta regionale il 28/08/2009 che raggruppa complessivamente 43 Comuni, a seguito dell'individuazione delle aree omogenee da parte del Consiglio Regionale con la D.C.R. n. 217 – 46169 del 3/11/2008;
- ≡ è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovracomunale della "*Bassa Val Susa e Val Chisone*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ≡ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "centro storico di tipo B notevole rilevanza regionale";
- ≡ è individuato come centro "intermedio" quale polo dell'armatura urbana che dispone di una offerta diversificata di servizi, con un raggio di influenza relativo prevalentemente all'Area Metropolitana Torinese;
- ≡ insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i comuni di diffusione urbana ne tra quelli con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ≡ sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I o II livello sul territorio comunale;
- ≡ infrastrutture viarie e per il trasporto:
 - è attraversato dall'autostrada A 32 (Torino – Bardonecchia), dalla Strada Statale (S.S.) n. 25 e dalla S.S. n. 24 di competenza Statale nel tratto Confine di Stato - Susa e di competenza Provinciale nel tratto Susa – Torino e dalle Strade Provinciali n. 207 – 172 – 209 - 210– 225 - 241;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia ed interessato come segnalato dal PTC2, dalla linea ferroviaria ad alta velocità TAV Torino-Lione, dalla Stazione ferroviaria internazionale e dall'adeguamento al ponte degli Alpini in Susa sulla S.P. n. 241;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Doria Riparia e Cenischia;
 - è altresì interessato dalle acque pubbliche del Rio Corrente, Rio Dei Grilli, Rio Di Rocciamelone, Rio Merdarello, Rio Scaglione, Torrente Cenischia e Torrente Urbino;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua circa 89 ettari del territorio interessati da aree inondabili con tempi di ritorno 25-50 anni, 1 crollo diffuso e 1 crollo di limitate porzioni lapidee;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di esondazioni torrentizie, di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protetti da opere di difesa e di frane attive, evidenzia inoltre nel territorio comunale la presenza di 202 ettari complessivi ricadenti nelle Fasce di rispetto fluviale, così distribuiti: 52 ettari in "*Fascia A*", 40 ettari in "*Fascia B*" e 110 ettari in "*Fascia C*";

- ⇒ è classificato come sismico ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-3084 del 12/12/2011 e n. 7-3340 del 03/02/2012 ricade in "zona 3";
- ⇒ tutela ambientale:
 - il territorio comunale è interessato, su una superficie di 162 ettari, dai Biotopi di interesse Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10030 "*Oasi Xerothermiche della Val di Susa*" e BC 10055 "*Arnodera – Colle Montabone*";

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 7 del 22/02/2013 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'adeguamento del P.R.G.C. alla disciplina sul commercio con l'individuazione di un Addensamento storico rilevante di tipo A1 e un Addensamento urbano forte di tipo A3; Nell'Atto deliberativo d'adozione della Variante, l'Organo Tecnico Comunale, previo consultazione dei Soggetti con competenze ambientali, ha espresso un parere di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e con determinazione dell'area tecnica n. 23 del 18/06/2012 si concludeva la procedura di V.A.S.;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della provincia del 06/06/2012 prot. n. 0457282/2012/LB6
preso atto che in allegato alla Variante in questione è presente la Relazione geologica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

preso atto che il comma 3 dell'art. 89 "*Disposizioni transitorie*", L.R. n. 3 del 25/03/2013 (pubblicata sul BUR n. 13 del 28/03/2013) prevede: "*I procedimenti di formazione e approvazionedelle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli ...17....della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.....* ";

constatato che la Variante parziale in oggetto è stata adottata con D.C.C. n. 7 del 22/02/2013 ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., antecedentemente alla data di entrata in vigore (12/04/2013) della L.R. 3/2013 e, pertanto, potrà concludere l'iter secondo le procedure previgenti;
tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

visto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/05/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 10/04/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Susa, adottato con deliberazione del C.C. n. 7 del 22/02/2013, non presenta incompatibilità con il "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Susa la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta